

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 12 novembre 2025

583.

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Commissioni Riunite (VIII e X)

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 332.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 di seguito Testo Unico, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 332);

considerata:

l'opportunità di assicurare che la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la sua attuazione e applicazione da parte delle amministrazioni competenti, rispondano a criteri di effettiva semplificazione, di univocità interpretativa, di garanzia nella durata dei procedimenti, nonché di corretta valutazione degli interessi contrapposti, sia pure nel quadro dell'interesse pubblico prevalente, al fine di consentire un equilibrato raggiungimento degli obiettivi delineati nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima e nel Piano *REPowerEU*;

la necessità di assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni e delle comunità locali nella individuazione delle aree di insediamento degli impianti a fonte rinnovabile, in particolare di quelli di natura estensiva o ad alto impatto paesaggistico e idrogeologico, al fine di assicurare che il raggiungimento degli obiettivi di transizione non si risolva in un danno ingiustificato o in una riduzione delle opportunità economiche delle popolazioni limitrofe;

l'opportunità di rafforzare la tutela delle aree agricole in attualità di coltivazione, escludendo esplicitamente la possibilità di installare nuovi impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole più fertili e produttive, rafforzando le previsioni dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nel quale si persegue l'approccio volto al contenimento del consumo di suolo, specie agricolo, e dell'impatto paesaggistico e ambientale, e dell'articolo 5 del decreto-legge n. 63 del 2024 con l'obiettivo di indirizzare le installazioni verso i terreni agricoli marginali o incolti e assicurando che nelle aree agricole di pregio gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici siano di dimensioni ridotte;

la necessità di chiarire la definizione e la valutazione degli impatti cumulativi di più impianti vicini sia realizzati che in corso di approvazione, prevedendo disposizioni che evitino la parcellizzazione e la sovrapposizione di progetti, i quali devono essere realizzati in parallelo con la capacità della rete di sostenerne la produzione, anche al fine di evitare il crescente fenomeno dei distacchi derivanti dall'eccesso di produzione;

rilevato che la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, dello schema che ricollega l'avvio della realizzazione degli interventi alla «data di assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile», introduce un criterio suscettibile di incertezza interpretativa e di contenzioso, stante la natura reversibile e modificabile dei contratti tra privati;

rilevato, altresì, che la locuzione «atti negoziali con efficacia obbligatoria» di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 2) appare generica, comprendendo anche tipologie contrattuali attributive di meri temporanei diritti personali di godimento, non idonei nella prospettiva della realizzazione di interventi relativi a progetti di impianti a fonti rinnovabili;

evidenziato che l'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 6), che interviene in merito al programma di compensazioni territoriali, non chiarisce se le compensazioni ai comuni siano o meno comprensive di eventuali oneri dovuti dal proponente al comune medesimo;

tenuto conto, altresì, delle audizioni svolte e della documentazione trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari dai soggetti pubblici e privati interessati;

preso atto del parere del Consiglio di Stato,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, sia soppressa la lettera a) mantenendo la vigente definizione di avvio della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo Unico, poiché la modifica definitoria prevista nella richiamata disposizione dello schema – che ricollega l'avvio della realizzazione degli interventi alla «data di assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante» che rende un «investimento irreversibile» – introdurrebbe un criterio suscettibile di incertezza interpretativa e di contenzioso, stante la natura reversibile e modificabile dei contratti tra privati;

2) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sia sostituito il capoverso *f-ter)* con il seguente: *f-ter)* «opere connesse»: le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o d'idrogeno;

3) all'articolo 5, comma 1, sia sostituita la lettera a) con la seguente: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi;

4) all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), al fine di evitare sovrapposizioni rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 190 del 2024, sia chiarita la formulazione della disposizione sostituendo le parole: «ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico,» con le seguenti: «, nonché su quelli oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti»;

5) all'articolo 7, comma 1, lettera b), si preveda che, per la PAS, gli interventi ricadenti in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico sono considerati compatibili con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti senza necessità di ulteriori atti;

6) all'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 2), siano sostituite le parole: «ivi compresi gli atti negoziali con efficacia obbligatoria» con le seguenti: «anche derivante da contratti preliminari»;

7) sia modificato l'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 6) al fine di mantenere la corresponsione delle misure compensative per tutto il ciclo di vita dell'impianto, lasciando inalterate le percentuali vigenti;

8) all'articolo 8, comma 1, lettera h), n. 5) sia mantenuta la corresponsione delle misure compensative per tutto il ciclo di vita dell'impianto;

9) all'articolo 10, comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: a) al comma 1: 1) le parole: «e, ove occorra, di risorse» sono soppresse; 2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il presente articolo non si applica nel caso di servitù relative ad attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea»;

10) all'articolo 12, che introduce l'articolo 12-bis nel Testo unico, si sopprima il comma 1;

11) sia modificato l'articolo 15, comma 1, lettera b), n. 4), di modifica all'allegato A, sezione II, lettera e) del Testo Unico, in materia di regime di attività libera sugli impianti idroelettrici (o di accumulo idroelettrico) esistenti, consentendo che sia ammesso un aumento della volumetria delle strutture e dell'area occupata dall'impianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento;

12) in coerenza con le modifiche apportate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), sia modificato l'articolo 16 inserendo, dopo il numero 2), un nuovo numero che, alla lettera e), punto 1, sezione 1, dell'allegato B al decreto legislativo n. 190 del 2024, sostituisca le parole: «su aree pubbliche o demaniali» con le seguenti: «, anche artificiali»;

13) sia integrato l'articolo 18, comma 1, al fine di prevedere l'abrogazione dei commi 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 7-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in quanto recanti disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per le piccole utilizzazioni da sonde geotermiche superate dal decreto legislativo n. 190 del 2024;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, il comma 3 è così sostituito: "Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono sempre considerati di interesse pubblico prevalente nelle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto", così come disposto dall'articolo 16 *septies* della Direttiva (UE) 2018/2001 (come modificata dalla direttiva RED III);

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), si valuti l'opportunità di modificare le lettere *f-ter*) e *f-quater*) al fine di includere nelle nuove definizioni di «opere connesse» e «infrastrutture indispensabili» anche le opere di ripotenziamento della rete di trasmissione nazionale indicate nei preventivi di connessione, riconducendole nel perimetro applicativo del Testo Unico, anche al fine di superare l'attuale incertezza sulla competenza autorizzatoria tra amministrazione statale e regioni;

c) al medesimo articolo 3, comma 1, lettera d) si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti definizioni; *f-sexies*) «area occupata dall'impianto»: il perimetro dell'area occupata determinato avendo riguardo alla recinzione laddove esistente o, in assenza, al perimetro delle particelle nella loro consistenza catastale per come risultante al momento dell'ottenimento del titolo autorizzativo o abilitativo originario; *f-septies*) «area occupata dall'impianto eolico», area riferita al sito di impianto eolico di cui ai punti 1) e 2) della lettera d), paragrafo 1, sezione II, dell'allegato A del presente decreto;

d) all'articolo 7, comma 1, lettera c) capoverso 3-bis, secondo periodo, di modifica dell'articolo 8 del Testo unico, si valuti l'opportunità di inserire dopo le parole: «porzione dell'impianto» la parola: «principale», al fine di chiarire che la «maggior porzione dell'impianto» deve riferirsi esclusivamente alle aree occupate dall'impianto «principale», e non a quelle destinate a opere di connessione o infrastrutture accessorie;

e) all'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 6), che interviene in merito al programma di compensazioni territoriali, si valuti l'opportunità:

di mantenere il riferimento a una quota dei proventi ovvero fare riferimento all'energia prodotta, piuttosto che alla produzione attesa;

di aumentare almeno all'1 per cento la quota minima spettante al comune;

di individuare eventuali finalizzazioni delle compensazioni ricevute dai comuni (ad esempio sviluppo locale, manutenzione del territorio, servizi sociali);

di individuare una specifica misura di compensazione per gli impianti di accumulo elettrochimico;

f) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 6), al fine di introdurre una specifica disciplina per le compensazioni territoriali dovute dagli impianti di produzione di biometano che tenga conto della natura a costi variabili di questa filiera, garantendo in tal modo maggiore proporzionalità e sostenibilità per tali impianti;

g) all'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 6), si valuti l'opportunità di prevedere che i comuni possano destinare le misure compensative alla realizzazione della propria autonomia energetica o a interventi mirati di efficientamento energetico degli edifici pubblici; si valuti altresì l'opportunità di prevedere che gli accordi sulle misure sono oggetto di pubblicità e divulgazione pubblica, incontri partecipativi e mediante delibere di Consiglio;

h) all'articolo 7, comma 1, lettera i), si valuti l'opportunità di prolungare i termini ivi previsti a due anni, prorogabili di un ulteriore anno su istanza dell'interessato per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, limitatamente alla realizzazione delle opere di connessione che devono essere realizzate dal gestore di rete in fase post autorizzativa, tenendo conto che i decreti di esproprio per le opere di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale possono oggi essere adottati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 327/01, entro cinque anni dall'ottenimento del relativo titolo autorizzativo, prorogabili di ulteriori quattro anni;

i) all'articolo 7, comma 1, lettera m), capoverso 3-bis, secondo periodo, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso» con le parole: «può acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto o nell'ambito del procedimento stesso»;

l) all'articolo 8, comma 1, lettera h), si valuti l'opportunità di sopprimere il n. 4), che inserisce la lettera c-bis) al comma 10 dell'articolo 8 del Testo unico, relativo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità direttamente nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico rilasciato dalla conferenza di servizi, mantenendo quindi la separazione del procedimento di esproprio da quello autorizzatorio;

m) all'articolo 8, comma 1, lettera h), n. 5), si valuti l'opportunità di sopprimere la previsione di indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle;

n) all'articolo 15, comma 1, lettera b), di modifica all'allegato A, sezione II, punto 1, del Testo unico, si valuti l'opportunità di premettere il seguente numero: 01) alla lettera a), n. 1) aggiungere infine le seguenti parole: «per area occupata si intende il perimetro dell'area occupata determinato avendo riguardo alla recinzione laddove esistente o, in assenza, al perimetro delle particelle nella loro consistenza catastale per come risultante al momento dell'ottenimento del titolo autorizzativo o abilitativo originario»;

o) all'articolo 16, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di inserire dopo il n. 4) il seguente numero: «4-bis) Dopo la lettera n) è inserita la seguente lettera: n-bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete purché le opere oggetto del progetto di modifica non siano ricomprese in aree in cui sussistano vincoli ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera e)»;

p) con riferimento al combinato disposto delle previsioni di cui agli allegati B e C del Testo Unico, si valuti l'opportunità di chiarire se siano da considerarsi in ogni caso assoggettate a PAS anche le modifiche effettuate su impianti a biometano esistenti purché di capacità produttiva fino a 500 *standard* metri cubi/ora;

q) nell'Allegato A (relativo agli interventi in attività libera) con riferimento all'inclusione degli impianti fotovoltaici galleggianti (*floating*), si valuti l'opportunità di prevedere specifiche linee guida.